CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0015862 - 27/11/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ab

Roma, 27 NOV. 2015

Spett. le
Consiglio di Disciplina dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze
Viale Spartaco Lavagnini, 42
50129 - Firenze

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 246/2015 – rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Con riferimento al Vostro quesito del 30.09.2015 (prot. CNDCEC n. 13406 del 07/10/2015) in materia di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale si precisa che la giurisprudenza distingue due situazioni:

a) sospensione facoltativa: nel caso in cui si tratti di esercitare la funzione disciplinare per un comportamento non coincidente, ancorché connesso a quello per il quale il professionista è tratto a giudizio penale, il termine prescrizionale di 5 anni non subisce alcuna sospensione né interruzione ciò, evidentemente, fatto salvo il caso in cui nel frattempo l'azione disciplinare iniziata non sia poi stata sospesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Regolamento; la sospensione facoltativa del procedimento interrompe il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, ma dal giorno in cui tale atto è notificato all'incolpato, decorre altro termine quinquennale. In caso quindi di sospensione facoltativa di un procedimento disciplinare già formalmente aperto e poi sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale, si consiglia, al fine di evitare la prescrizione quinquennale, di notificare al professionista l'invito a comparire per la prosecuzione del procedimento entro cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione dello stesso procedimento disciplinare.
b) Sospensione "necessaria": nel caso in cui si tratta invece di esercitare l'azione disciplinare per il medesimo fatto per il quale il professionista è sottoposto a processo penale la Suprema Corte ha più volte sancito la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (Cass. Civ. Sez. Un. Sent. 22/05/2014, n. 11309; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. 01/02/2010, n. 2223; Cass. Civ. Sez. Un. Sent 25/06/2008, n. 17441.
La sospensione non si applica nel caso in cui il Consiglio/Collegio abbia tutti gli elementi per deliberare l'archiviazione o irrogare la sanzione sulla base dei fatti accertati.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349